



C.I. 008 P

Carbonia, 09.09.2020

A tutto il Personale della
scuola
Loro Sedi

Al Sito Web (area pubblica)

Oggetto: Invito a produrre documentazione medica per tutela del personale c.d. "fragile" (riferimento normativo circolare congiunta n. 13 del 04.09.2020)

Sulla base delle evidenze scientifiche, il **concetto di fragilità** va individuato in quelle situazioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico, sia di tipo clinico.

Il solo parametro dell'età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative, ma la "maggiore fragilità va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Tale evoluzione in tema di fragilità in caso di possibili infezioni da SARS CoV-2 è stata altresì recepita nel Rapporto ISS COVID n-58 del 22 Agosto 2020, pubblicato a cura di ISS, INAIL, Ministero della salute e Ministero dell'Istruzione.

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2 in presenza di patologie con scarso compenso clinico quali:

- Diabete mellito di tipo I o di tipo II se in trattamento in fase di scompenso;
- Malattie neurologiche degenerative, quali malattie neuromuscolari (es. miastenia gravis) o vasculopatie cerebrali;
- Patologie cardiache: cardiopatie ischemiche (es. infarto), cardiomiopatie congenite o secondarie, valvulopatie e aritmie, con alterazione della funzione cardiaca;
- Patologie respiratorie croniche: quali BPCO, enfisema, sarcoidosi, patologie autoimmunitarie ad interessamento polmonare, o asma allergico in attuale fase attiva ed evolutiva (con crisi asmatiche ricorrenti e che necessita di terapia sintomatica).
- Pazienti sottoposti a trapianto di organo solido o a trapianto di cellule staminali emopoietiche (TCSE);
- Pazienti con immunodeficienza primitiva (compresi immunodeficienza comune variabile, COVID);
- Pazienti con infezione congenita o acquisita da HIV (con CD4<500)
- Pazienti che per qualsiasi condizione stiano assumendo cronicamente trattamenti immunosoppressivi, tra cui: farmaci inibitori della calcineurina, micofenolato, azatioprina, ciclofosfamida, methotrexate, steroidi a dose ≥ 1 mg/Kg, modificatori della risposta





biologica (es. anticorpi monoclonali inducenti alterazioni di numero e funzione delle cellule dell'immunità innata o adattiva).

- **Obesità grave** (BMI >40).
- **Neoplasie** a carattere di malignità o no in atto, in trattamento chemio o radio terapeutico, o esiti di pregresse neoplasie (da valutare con il medico competente).

Non rientrano in queste categorie gli individui affetti da patologie croniche con un buon compenso, anche farmacologico (qualora non assumano farmaci immunosoppressori), come gli individui affetti da Ipertensione Arteriosa con un buon controllo farmacologico e senza danno d'organo, o individui affetti da ipotiroidismo autoimmune (es. Tiroidite di Hashimoto) in buon compenso ormonale con o senza terapia.

Dalla data del 31 luglio 2020, **non è più possibile** per il Medico di Medicina Generale o convenzionato SSN, certificare la condizione di fragilità dell'assistito e giustificare tramite tutela INPS l'astensione temporanea dall'attività lavorativa.

Tra i vari articoli e provvedimenti posti in proroga di scadenza al 15 ottobre 2020, quelli interessanti le disposizioni in materia di lavoro agile "i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, **a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.**

Si invitano, pertanto, i lavoratori che rientrino o ritengano di rientrare in una condizione di fragilità a far pervenire alla scuola richiesta di **visita medica straordinaria** ai sensi dell'art. 41 comma 1 lett. c del DLGS 81/08 e smi.

Le eventuali richieste dovranno essere correlate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della valutazione del medico competente.

Il datore di lavoro fornirà al medico una descrizione dettagliata della mansione lavorativa svolta dal lavoratore e il medico competente potrà emettere un giudizio che indichi in maniera precisa quali siano le attività che il lavoratore può svolgere e quali misure di protezione e prevenzione adottare, riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

I lavoratori faranno pervenire, anche a mezzo mail, l'idonea documentazione medica in loro possesso, così da consentire al Medico Competente, Dott.ssa Tiziana Serra, di valutare se il proprio stato di salute rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti dunque di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della scuola. **La mail a cui inviare la certificazione medica è tiserra3777@gmail.com, specificando la scuola di appartenenza e il profilo professionale. La richiesta di visita medica invece sarà inviata alla scuola di appartenenza, che poi, provvederà a inoltrarla al Medico Competente. La domanda dovrà essere inoltrata entro la data del 20 Settembre 2020 e successivamente in caso di patologie di nuova insorgenza.**



In sede di visita verrà valutata la possibilità:

- Di assegnare il lavoratore al **lavoro in modalità agile**, qualora la sua mansione configurasse tra quelle che il Datore di Lavoro valuta come compatibili con modalità di lavoro agile (smart working);
- Di formulare un giudizio di **idoneità con apposite prescrizioni e/o limitazioni**, tra cui:
 - o obbligo filtrante facciale FFP2 senza valvola;
 - o distanziamento sociale di almeno 2 metri;
 - o igiene personale (lavaggio mani, sanificazione posto lavoro e attrezzature);
 - o evitare mezzi di trasporto pubblici o privati affollati ove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro;
 - o in caso di compiti con contatto diretto con pubblico e utenti, garantire il massimo isolamento possibile del lavoratore mediante barriere fisiche o ulteriori mezzi protettivi;
 - o evitare contatto stretto con covid-19 positivi o sospetti;
 - o ... ogni altra indicazione utile.
- Formulare **temporanea non idoneità alla mansione** qualora le suddette prescrizioni non siano compatibili con le sopra elencate prescrizioni.

Si consiglia inoltre a questi lavoratori di prestare particolare cautela nell'attenersi alle norme comportamentali già diramate dal Ministero della Salute e contenute nella nota informativa precedentemente divulgata, nonché alle procedure poste in essere dal Datore di Lavoro.

È opportuno rispettare con diligenza le procedure per la prevenzione del contagio anche in ambito non lavorativo, in particolare:

- evitare la presenza-frequenza in luoghi affollati;
- indossare la mascherina: fuori dal domicilio (in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti), e sul luogo di lavoro quando non sia possibile rispettare le distanze di sicurezza;
- eseguire un'accurata e frequente igiene delle mani;
- evitare di toccarsi con le mani il viso, gli occhi, il naso e la bocca;
- evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi respiratori e/o provenienti da aree a rischio;
- contattare il medico curante non appena compaiono sintomi ascrivibili a infezione delle vie respiratorie (febbre, tosse, rinite);
- attivare, ogni qualvolta possibile, visite in telemedicina per evitare il più possibile, salvo necessità cliniche e/o terapeutiche, gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali;
- non sospendere la terapia immunosoppressiva in atto, salvo diversa indicazione formulata da parte del medico curante o dallo specialista.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Tartaglione
Firma digitale